

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento Protezione Civile - Caserta - **Decreto dirigenziale n. 43 del 10 febbraio 2010 – d. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 269 comma 8. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per modifica sostanziale. Ditta: MOLINI CAMPANI SpA. Sede legale e operativa: Teverola (CE) zona industriale Asi. Attività: molitura cereali.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni, art. 269 comma 1, per tutti gli impianti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione, ad eccezione degli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale e degli impianti di cui ai commi 14 e 16 dell’art. 269 e comma 5 art. 272;

che l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione all’emissione in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma ai sensi dell’art. 268, comma 1, lettera o) normativa succitata;

che il comma 8 del citato articolo 269 stabilisce che: “Il gestore che intende sottoporre un impianto ad una modifica, che comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica di cui al comma 2 o nell’autorizzazione di cui al comma 3 o nell’autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.203, o nei documenti previsti dall’articolo 12 di tale decreto... (omissis)... ne dà comunicazione all’autorità competente o, se la modifica è sostanziale, presenta una domanda di aggiornamento ai sensi del presente articolo”;

che la ditta MOLINI CAMPANI SpA, con sede legale nel comune di Teverola (CE) zona industriale Asi, è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera con D. D. n. 33 del 27/02/2008 per l’attività di molitura cereali con sede operativa in Teverola (CE) zona industriale Asi, ai sensi dell’art. 269 comma 2 D.Lgs. 152/06;

che il sig. Giacomo Alimonti, nato il 04/04/1977 a Guardiagrele (CH), legale rappresentante della ditta MOLINI CAMPANI SpA, ha presentato domanda di modifica sostanziale per il citato impianto, ai sensi dell’art. 269 comma 8 D. Lgs. 152/2006, consistente nell’installazione di nuovi impianti di produzione;

che allegata alla domanda, acquisita al protocollo del Settore n. 0570355 del 26/06/2009, è stata prodotta relazione a firma di tecnico abilitato, attestante che le emissioni rispetteranno i limiti stabiliti dalle vigenti normative;

RILEVATO

che la Conferenza di Servizi, indetta ai sensi dell’art. 14 della L. 241/90 e s. m. i., nella seduta del 19/10/2009 ha rinviato l’espressione del parere per acquisire documentazione integrativa relativamente alla capacità produttiva dell’impianto, ai fini della verifica di assoggettabilità ad AIA, e alla superficie impegnata espressa in mq, ai fini della verifica di assoggettabilità a VIA;

che la Conferenza, riconvocata il 26/01/2010, ha acquisito gli atti integrativi trasmessi (prot. Settore n. 0924305 del 27/10/2009 e n. 01038927 del 30/11/2009) - dai quali si rileva che l’impianto non è soggetto ad AIA né da sottoporre a verifica di assoggettabilità ambientale, sia perché la capacità massima di stoccaggio del magazzino è pari a 200 tonnellate al giorno, valore quest’ultimo da considerare quale limite

tecnologico dell'impianto, sia perché la superficie totale coperta adibita alla produzione è pari a mq 4755 – ed ha espresso parere favorevole all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

RITENUTO di autorizzare, conformemente alla determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi, alle emissioni in atmosfera la ditta MOLINI CAMPANI SpA, con sede operativa in Teverola (CE) zona industriale Asi, esercente attività di molitura cereali;

VISTI

il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.;

la Legge n. 241/90 e s. m. i.;

il D.D. n. 18 del 10/08/2009 dell'A.G.C. 05;

In conformità dell'istruttoria effettuata dal Settore, della proposta del responsabile del procedimento e della dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente di Servizio e fatti salvi, comunque, tutti i visti, le autorizzazioni e i nulla osta di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali per l'esercizio dell'attività

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e riportato, di:

1.autorizzare la ditta MOLINI CAMPANI SpA. srl, con sede operativa in Teverola (CE) zona industriale Asi, esercente attività di molitura cereali, alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 comma 8 del Decreto Legislativo n. 152/06, come di seguito specificate:

PUNTI DI EMISSIONE ESISTENTI	PROVENIENZA DELLE EMISSIONI	INQUINANTI	SISTEMI DI ABBATTIMENTO
A1 – A2 – A3		Polveri di grano	Filtri a tessuto
A4 – A5 – A6 PN 1- PN 2		Polveri di farina	Filtri a tessuto
A7 – A8		Polveri sotto-prodotti	Filtri a tessuto
PN 3		Polveri scarti	Filtri a tessuto

NUOVI PUNTI DI EMISSIONE CONVOGLIATI	PROVENIENZA DELLE EMISSIONI	INQUINANTI	SISTEMI DI ABBATTIMENTO
A9	Aspirazione generale molino	Polveri	Filtri a maniche a bassa
A10	Aspirazione linea miscelazione	Polveri	Filtri a maniche a bassa
A11	Aspirazione linea integrale	Polveri	Filtri a maniche a bassa
A12	Aspirazione linea insacco	Polveri	Filtri a maniche a bassa
A13	Aspirazione linea confezionatrice	Polveri	Filtri a maniche a bassa
PN4	Aspirazione pneumatica linea carico rinfusa	Polveri	Filtri a maniche a bassa

NUOVI PUNTI DI EMISSIONE NON CONVOGLIATI	PROVENIENZA DELLE EMISSIONI	INQUINANTI	SISTEMI DI ABBATTIMENTO
Enc1	Aspirazione fossa scarico grano	Polveri	Filtri a maniche
Enc2	Aspirazione fossa scarico grano	Polveri	Filtri a maniche
Enc3	Aspirazione scarico manuale sacchi rotti	Polveri	Filtri a maniche FAP 4/80
Enc4	Aspirazione scarico manuale sacchi rotti	Polveri	Filtri a maniche FAP 4/80
Enc5	Aspirazione scarico alla rinfusa	Polveri	Filtri a maniche FAP 9/150
Enc6	Aspirazione scarico alla rinfusa	Polveri	Filtri a maniche FAP 9/150

2.obbligare la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a)rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
- b)i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
- c)contenere le emissioni prodotte nei valori di cui alla relazione allegata all'istanza e comunque nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia;
- d)le misurazioni e/o valutazioni periodiche di tutte le emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza annuale e successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Caserta della G. R. della Campania, alla Provincia di Caserta, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Caserta;
- e)gli impianti di abbattimento devono essere tenuti in continua e costante efficienza;
- f)provvedere all'annotazione in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
- g)rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 in particolare:
 - comunicare, per i nuovi punti di emissione, agli enti di cui alla lettera d), la data di messa in esercizio, almeno 15 giorni prima;
 - effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle nuove emissioni prodotte;
 - trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Caserta della G. R. della Campania, alla Provincia di Caserta, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Caserta;
- h)la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
- i)rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 del D. Lgs n. 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
 - comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
 - richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;

3.precisare che:

a)l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;

b)la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;

4.demandare all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Caserta, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;

5.precisare altresì che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D. D. n.154/2007 dell'A.G.C. 05, sono a carico della ditta interessata;

6.stabilire che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs. n. 152/06;

7. notificare il presente provvedimento alla ditta MOLINI CAMPANI SpA;

8.inviare, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Teverola, alla Provincia di Caserta, all'Asl Caserta ex Ce2 - Dipartimento di Prevenzione di Santa Maria Capua Vetere e all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Caserta;

9. inoltrare copia del presente atto all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

dott.ssa Maria Flora Fragassi